



## **C.I.A.O. Arbus**

## STATUTO

### ***Consorzio Imprese Arburesi Organizzate***

#### Denominazione

**Art. 1** – è costituito un Consorzio con attività esterna, denominato *Consorzio Imprese Arburesi Organizzate*, senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili.

#### Oggetto

**Art. 2** – Il Consorzio ha per scopi:

- contribuire alla valorizzazione, promozione e qualificazione del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato tradizionale del Comune di Arbus;
- promuovere il miglioramento della qualità dei servizi turistici e dei prodotti agricoli ed artigianali tradizionali del territorio arburese, anche mediante la gestione di marchi d'impresa;
- realizzare iniziative di accoglienza turistica che coinvolgano i consorziati al fine di sviluppare il settore turistico del Comune di Arbus;
- commercializzare direttamente o indirettamente servizi turistici e prodotti agricoli ed artigianali tradizionali del territorio arburese;
- promuovere, sostenere e coordinare la vendita di servizi turistici e di prodotti agricoli ed artigianali tradizionali sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso il possesso e/o l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematici;
- partecipare in forma collettiva a fiere, work-shop, congressi, convegni e manifestazioni promozionali;
- promuovere la qualificazione professionale degli operatori dei settori turistico, agricolo ed artigianale del comune di Arbus;
- stipulare accordi con enti locali e/o privati finalizzati alla realizzazione di iniziative commerciali e promozionali, alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo delle risorse territoriali, all'ottenimento di ogni forma di assistenza tecnica di cui le imprese consorziate abbiano necessità;
- compiere tutte le azioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e ogni altra operazione ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.

#### Regolamento interno

**Art.3** - Il funzionamento del Consorzio sarà disciplinato da un Regolamento interno che sarà predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea dei consorziati.

#### Sede

**Art. 4** – Il Consorzio ha sede in Piazza dell’Immacolata n. 2 – 09031 Arbus (CA).

#### Durata

**Art. 5** – La durata del Consorzio è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

#### Soci

**Art. 6** – Possono far parte del Consorzio le imprese operanti nei settori turistico, agricolo, agro-alimentare ed artigianale tradizionale aventi sede operativa nel Comune di Arbus, che rispettino i requisiti d’ammissione stabiliti dal Regolamento interno.

Le imprese consorziate si impegnano ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni consortili ed a favorire gli interessi del Consorzio.

#### Ammissione di nuovi consorziati

**Art. 7** – L’ammissione di un nuovo consorziato, che ne faccia richiesta scritta, è deliberata dal Comitato direttivo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

#### Richiamo ufficiale e sospensione

**Art. 8** – In caso di inadempimento degli obblighi sanciti dal presente Statuto da parte di un socio, il Comitato direttivo procederà ad un richiamo ufficiale dello stesso; nel caso in cui l’inadempimento permanga, il Comitato direttivo procederà alla sospensione del socio; nel caso in cui l’inadempimento continui a permanere, il Comitato direttivo potrà procedere all’esclusione del socio. Le modalità di richiamo, sospensione ed esclusione sono disciplinate dal Regolamento interno.

#### Recesso – Esclusione

**Art. 9** – La consorziata cessa di appartenere al Consorzio:

- per recesso in ogni caso di giusti motivi, mediante comunicazione scritta da darsi con raccomandata con avviso di ricevimento agli organi amministrativi. Al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l’accrescimento della quota di partecipazione della receduta proporzionalmente alle quote delle altre, salvo il risarcimento del danno;
- per esclusione, deliberata dal Comitato direttivo, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dal presente Statuto.

#### Fondo consortile

**Art. 10** – Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o dell'atto di ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque.

La quota di sottoscrizione è fissata in euro 250,00 per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo.

Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata, con apposita deliberazione, dal Comitato direttivo visto il regolamento. Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione dell'Assemblea.

### Organi consortili

**Art.11** – Organi consortili sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

### Assemblea

**Art. 12** – L'Assemblea del Consorzio è composta da tutte le consorziate aderenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il giorno 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno; quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il 30 giugno. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo delle consorziate.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o via fax (e con avviso esposto nella sede sociale del Consorzio) a ciascuna consorziata almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il 70% delle consorziate e sarà ritenuta valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero di quelle presenti.

Spetta all'Assemblea:

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo con votazione a maggioranza relativa;
- procedere alla nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti;
- deliberare sulle relazioni dell'organo amministrativo;
- approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche;
- approvare i bilanci;
- deliberare sullo scioglimento del Consorzio e stabilire le norme per la liquidazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (50% più uno), salvo nel caso di modifiche del presente Statuto per cui è richiesta la maggioranza qualificata pari a due terzi dei suoi componenti.

#### Organo amministrativo

**Art. 13** – L'amministrazione del Consorzio è affidata al Comitato direttivo, composto da cinque a sette membri che eleggono al loro interno il Presidente.

Il Comitato direttivo dura in carica un anno per il primo anno di attività del Consorzio e tre anni per i successivi, ed i suoi componenti sono rieleggibili; ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo.

#### Il Collegio dei Revisori dei conti

**Art. 14** – Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche fra non soci; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il collegio deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità consortile.

#### Esercizio finanziario – Bilanci

**Art. 15** – L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario scadrà il 31 dicembre 2005.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio secondo le norme del codice civile.

#### Scioglimento e liquidazione

**Art. 16** – Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 codice civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

### Clausola compromissoria

**Art. 17** – Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto tra i consorziati ed il Consorzio, sarà deferita ad

un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati entro venti giorni dal sorgere della controversia dalle parti interessate uno per ciascuna ed il terzo, quale Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo entro venti giorni dalla loro nomina o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari.

Allo stesso Presidente della Camera di Commercio spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivolto dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso in cui le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli altri mancanti saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio suddetta che designerà anche il Presidente del collegio.

Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto al contraddittorio.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro novanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento della attività del Consorzio.

In questa ipotesi il termine massimo sarà di trenta giorni (la sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del collegio arbitrale).

Le consorziate si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da esse medesime consorziate assunta.